

REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - FROSINONE

ATTO DELIBERATIVO N° 828 **DEL** 01/12/2021

Struttura Proponente: AFFARI GENERALI ORIGINALI - COPIA L - ALLEGATI N° 976 30/11/2021
(Proposta N°) (Data)

OGGETTO: RETTIFICA CONVENZIONE ON SITE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI CONSULENZE SPECIALISTICHE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E PER ATTIVITA' AMBULATORIALE CON FORMAZIONE ON THE JOB DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 750 DEL 03/11/2021

L'estensore: Virginia Valdarimi
(Nome e Cognome)

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott.ssa Pierpaola Alessandra)

Parere del Direttore Amministrativo
 Dott.ssa Eleonora Di Giulio

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
(con motivazione presente atto)

Data: 30/11/21

CN=DI GIULIO ELEONORA
 C=IT
 2.5.4.4=DI GIULIO
 2.5.4.42=ELEONORA
 REA/2048 bis

Parere del Direttore Sanitario
 Dott.ssa Simona Carli

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
(con motivazione presente atto)

Data: 30/11/2021

CN=CARLI SIMONA
 C=IT
 2.5.4.4=CARLI
 2.5.4.42=SIMONA

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: consulenze e prestazioni socio sanitarie da terzi

Numero Conto Economico 502011502 € 58.000,00 (Descrizione) BRUSCA VINCE

Numero Sub autorizzazione 2021-9-110
2022-9-3

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget: Dott. Vincenzo Brusca

Data: //

(Nome e Cognome)

CN=BRUSCA VINCENZO
 C=IT
 2.5.4.4=BRUSCA
 2.5.4.42=VINCENZO
 REA/2040 bis

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Dott. Stefano Brighi 30/11/2021
(Nome e Cognome) (Data)

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Tigani 30/11/2021
(Nome e Cognome) (Data)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

VISTI:

il Decreto Legge della Regione Lazio T00182 del 03/11/2020 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Frosinone" con il quale è stata nominata la Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro Direttore Generale della ASL di Frosinone;

la Deliberazione n. 721 del 04/11/2020 con la quale è stato deliberato che la Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro ha assunto il ruolo di Direttore Generale della ASL di Frosinone a fare data dal 04/11/2020;

la Deliberazione n. 762 del 18/11/2020 con la quale la Dott.ssa Simona Carli è stata nominata Direttore Sanitario della ASL di Frosinone a far data dal 26/11/2020;

la Deliberazione n. 800 del 10/12/2020 con la quale la Dott.ssa Eleonora Di Giulio è stata nominata Direttore Amministrativo della ASL di Frosinone a fare data dal 16/12/2020;

l'Atto Aziendale approvato con il Decreto del Commissario ad Acta 03/08/2017 n. U00354 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 dell'08/08/2017, così come modificato ed integrato giusta determinazione del direttore regionale n. G11595 del 7 ottobre 2020, pubblicato sul BUR Lazio n.125 del 13 ottobre 2020, supplemento n. 1;

l'Atto Aziendale con il quale sono state definite le funzioni attribuite ai Responsabili delle Strutture le rispettive competenze;

la nota prot. n. 5161 del 04.03.2021 del Direttore Amministrativo con la quale sono state conferite alla Dott.ssa Paola Tigani le funzioni di Dirigente Amministrativo della Struttura Affari Generali e Affari Legali;

la nota prot. n. 21730/21, a firma del Direttore Amministrativo Dott.ssa Eleonora Di Giulio, rubricata "Funzioni Amministrativo presso U.O.C. Affari Generali" con la quale, in assenza di titolare della direzione della citata U.O.C., si è disposto che le Dottoresse F.Memè, P. Tigani e P. Maddaloni, Dirigenti Amministrativi afferenti la Direzione Amministrativa, "sono individuati quali dirigenti della U.O.C. Affari Generali con la possibilità di firmare disgiuntamente gli atti amministrativi di pertinenza della struttura";

VISTA la deliberazione n. 472 del 17/07/2020 relativa alla Convenzione stipulata con l'IRCSS Bambin Gesù di Roma per prestazioni specialistiche nella disciplina di anestesia e rianimazione da erogare presso la Asl di Frosinone per anno, con possibilità di proroga, così come previsto dall'art. 7 della predetta Convenzione;

VISTO che permane la assoluta carenza di personale medico dipendente nell'area di Anestesia e Rianimazione e che, nonostante la ricerca di professionalità, la Asl Frosinone non riesce a garantire con le sole risorse interne l'indispensabile erogazione di prestazioni di anestesia e rianimazione;

CONSIDERATA, quindi, la inderogabile necessità di procedere alla stipula di ulteriore Convenzione per la durata di ulteriori 12 mesi;

CONSIDERATO CHE, con Deliberazione n. 750 del 03/11/2021 è stata adottata "La Convenzione on site finalizzata all'espletamento di consulenze specialistiche di Anestesia e Rianimazione e per Attività Ambulatoriale on the job", nell'ambito della quale, la Asl Frosinone, in occasione del rinnovo disciplinato nel provvedimento sopra citato, ha inteso richiedere all'OPBG un ampliamento della collaborazione ad attività ambulatoriale da svolgersi a cura dei Medici OPBG in affiancamento ai Medici della ASL con il fine del miglioramento delle competenze nella gestione dei pazienti pediatrici negli ambiti di ortopedia, nefrologia, gastroenterologia e urologia.

ATTESO CHE il Direttore sanitario dell'Ospedale Bambino Gesù, Dottor Massimiliano Raponi, all'esito di nuova valutazione sulle proprie risorse, con nota prot. n. 297612 del 18/11/2021, ha comunicato a quest'Azienda la volontà di modificare l'ambito delle discipline ambulatoriali con formazione on the job, proponendo all'attenzione della Direzione della Asl di Frosinone, le specialità di: Gastroenterologia, Urologia, Ortopedia e Cardiologia;

PRESO ATTO della nota prot. n. 68218 del 22/11/2021 con la quale il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Eleonora Di Giulio, valutate le necessità di quest'Amministrazione e sentito il Direttore Generale, nel rendere riscontro alla nota del Direttore Sanitario del Bambin Gesù, ha rappresentato la disponibilità dell'Azienda Sanitaria di Frosinone a modificare l'atto

RETTIFICA CONVENZIONE ON SITE
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI CONSULENZE SPECIALISTICHE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E
PER ATTIVITA' AMBULATORIALE
CON FORMAZIONE ON THE JOB DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 750 DEL 03/11/2021

TRA

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede a Roma Piazza Sant'Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581, in persona del Dott. Massimiliano Raponi, nella sua qualità di Direttore Sanitario dell'Ospedale, parte anche denominata "OPBG"

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, con sede legale in Frosinone, Via Armando Fabi s.n.c., Codice Fiscale e P. IVA 01886690609, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, domiciliata per la carica presso la sede della ASL, parte denominata anche "ASL"

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 750 del 03/11/2021 è stata pubblicata "La Convenzione on site finalizzata all'espletamento di consulenze specialistiche di Anestesia e Rianimazione e per Attività Ambulatoriale on the job", nell'ambito della quale, la Asl Frosinone, in occasione del rinnovo disciplinato nel provvedimento sopra citato, ha inteso richiedere all'OPBG un ampliamento della collaborazione ad attività ambulatoriale da svolgersi a cura dei Medici OPBG in affiancamento ai Medici della ASL con il fine del miglioramento delle competenze nella gestione dei pazienti pediatrici negli ambiti di ortopedia, nefrologia, gastroenterologia e urologia.
- che, con riferimento alla disciplina delle attività ambulatoriali sopra menzionate, in rettifica a quanto previsto nello schema di convenzione contenuto nel provvedimento deliberativo appena citato, il Direttore Sanitario del Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, all'esito di nuova valutazione delle risorse di propria pertinenza, con nota prot. n. 67708/21, ha ritenuto di accettare la richiesta del di rinnovo dell'accordo e il contestuale ampliamento della collaborazione per le attività ambulatoriali con formazione on the job negli ambiti di Gastroenterologia, Urologia, Ortopedia e Cardiologia;
- che, con nota prot. n. 68218/21, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Eleonora Di Giulio, sentito il Direttore Generale, ha rappresentato la disponibilità dell'Azienda Sanitaria di Frosinone ad ampliare l'atto convenzionale per le Attività Ambulatoriali con Formazione on the job negli ambiti di Urologia, Ortopedia e Cardiologia, escludendo dunque l'operatività della predetta convenzione con riferimento alla Gastroenterologia;
- l'OPBG è una Istituzione della Santa Sede, organismo internazionale riconosciuto, che svolge attività assistenziale e caritatevole finalizzata alla cura dei pazienti in età pediatrica;
- l'OPBG, per effetto dell'art. 4 del D. Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. e della Legge n.187 del 18 maggio 1995, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 15 febbraio 1995 tra il Governo Italiano e la Santa Sede, è incardinato nel Sistema Sanitario Italiano;
- l'OPBG, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina della pediatria, svolge attività di ricerca, diagnosi, ricovero e cura nelle diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva. L'OPBG promuove, altresì, il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento dei più elevati livelli scientifici e clinici;
- l'OPBG, in ragione dell'elevato livello di specializzazione, collabora con soggetti, enti ed istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per l'esecuzione di attività di assistenza, cura e ricerca, nell'ottica del perseguimento della finalità costitutiva dell'OPBG;
- l'OPBG, in coerenza con la propria finalità costitutiva ed in ragione delle attività di assistenza, cura e ricerca in favore dei pazienti in età pediatrica, collabora alla realizzazione del bene materiale e spirituale della popolazione;
- l'OPBG ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo annuale del rapporto in parola esteso alle attività ambulatoriali con formazione on the job, nonché a rendere attività nelle more della formalizzazione dell'atto;
- la presente convenzione ha quindi anche carattere ricognitivo e di definizione formale dell'attività svolta dall'OPBG e prestata alle condizioni economiche e secondo le modalità indicate disciplinate come segue;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Tipologia di prestazioni

L'OPBG si impegna a rendere prestazioni mediche specialistiche in Anestesia e Rianimazione nei confronti dei pazienti dei Presidi Ospedalieri di Frosinone - Alatri, Sora e Cassino.

L'OPBG si impegna a svolgere attività ambulatoriale in affiancamento ai Medici della ASL al fine del miglioramento delle loro competenze nella gestione dei pazienti pediatrici negli ambiti di Gastroenterologia, Urologia, Ortopedia e Cardiologia.

Le attività saranno svolte per il tramite del personale medico dell'OPBG, in considerazione dell'esperienza maturata nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 3

Condizioni generali

L'ASL metterà a disposizione le attrezzature, il personale di supporto occorrente e quant'altro possa necessitare per lo svolgimento delle attività individuate come oggetto della presente Convenzione.

L'ASL garantisce, inoltre, la piena conformità delle strutture e degli spazi che saranno posti a disposizione dei Medici dell'OPBG agli standard di sicurezza e di igiene ambientale, con particolare riguardo alla sussistenza di requisiti tecnici, impiantistici, tecnologico-strumentali ed igienico-ambientali.

Le Parti garantiscono la piena sussistenza dei requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale; garantiscono inoltre che le risorse che saranno incaricate delle attività pertinenti alla collaborazione oggetto della presente convenzione opereranno nel rispetto di tale disciplina e di quella applicabile a ciascuna Parte.

Le prestazioni professionali saranno rese dai Medici specialisti dell'OPBG, secondo le indicazioni impartite dal Referente dell'ASL di cui al successivo art. 9 nel rispetto di ogni obbligo di legge anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di tutela della riservatezza dei dati e di deontologia professionale.

ART. 4

Modalità di svolgimento delle attività

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare:

- prestazioni mediche specialistiche in Anestesia e Rianimazione presso i Presidi Ospedalieri Frosinone - Alatri, Sora e Cassino, con l'impegno dell'OPBG di garantire lo svolgimento di massimo n. 4 turni della durata di 12 ore cadauno da parte del proprio personale medico.
- Attività Ambulatoriale in affiancamento ai Medici della ASL negli ambiti di, Urologia, Ortopedia e Cardiologia, con l'impegno dell'OPBG di garantire lo svolgimento di massimo 1 turno mensile per formazione on the job in ognuna delle specialità richieste (Urologia, Ortopedia e Cardiologia).

Le prestazioni professionali saranno rese dai Medici dell'OPBG di concerto con l'ASL secondo una turnazione che verrà predisposta dall'OPBG sulla base delle proprie esigenze organizzative.

Eventuali modifiche alla turnazione non potranno essere richieste dall'ASL se non con un preavviso minimo di 10 giorni. In caso di mancato rispetto di tale termine di preavviso, nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'OPBG in relazione alla mancata copertura dell'accesso interessato.

Le menzionate prestazioni, che si esplicheranno unicamente nell'ambito di attività cliniche elettive, saranno effettuate dall'OPBG nei locali dell'ASL anche mediante l'utilizzo del materiale e delle apparecchiature messi a disposizione dell'ASL stessa, nonché con il supporto del personale sanitario (infermieri, tecnici ecc.) di supporto dell'ASL.

Le prestazioni oggetto della convenzione potranno essere effettuate dal personale dell'OPBG al di fuori del normale orario di servizio.

ART. 5

Corrispettivo

La ASL di Frosinone, per l'attività di Anestesia e Rianimazione prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere le seguenti tariffe:

- Euro 60,00 per ogni ora diurna (dalle h. 08:00 alle h. 20:00)
- Euro 480,00 per ogni turno di guardia notturna (dalle h. 20:00 alle h. 08:00)

IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie.

La ASL di Frosinone, l'Attività Ambulatoriale in affiancamento ai medici ASL prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere la seguente tariffa:

- Euro 60,00 quale tariffa oraria per 1 turno mensile per formazione on the job in ognuna delle specialità richieste (Urologia, Ortopedia e Cardiologia)

IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie.

La ASL di Frosinone, per le spese di viaggio sostenute dai Medici dell'OPBG, si impegna a corrispondere le seguenti tariffe:

- Euro 100,00 quale rimborso spese di viaggio A/R OPBG - PO Cassino (comprensivo di pedaggio autostradale);
- Euro 87,00 quale rimborso spese di viaggio A/R OPBG - PO Sora (comprensivo di pedaggio autostradale).
- Euro 80,00 quale rimborso spese di viaggio A/R OPBG - PO Frosinone (comprensivo di pedaggio autostradale).

Gli accessi saranno certificati dal Referente dell'ASL e verificati dal Referente dell'OPBG indicati al successivo art. 9; la rendicontazione delle ore effettivamente prestate dovrà essere trasmessa dal Referente dell'ASL entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica stefano.calamelli@opbg.net per consentire l'emissione della relativa fattura elettronica da parte dell'OPBG.

ART. 6 **Pagamenti**

La ASL di Frosinone provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'OPBG sul c/c bancario CODICE IBAN IT54 T030 6905 0201 0000 0063 876 (SWIFT:BCITITMM700), entro 30 giorni dall'emissione di fattura da parte dell'OPBG medesimo, in base al riepilogo mensile delle prestazioni di cui al precedente art. 5.

Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all'interesse legale sulle somme scadute in favore dell'OPBG, salvo maggiori spese, senza necessità di formale costituzione in mora.

Resta altresì inteso che la ASL non potrà eccepire a giustificazione di eventuali ritardi o omissioni di pagamento l'eventuale inadempimento da parte degli utenti o delle eventuali Compagnie assicurative degli stessi.

L'ASL si impegna a saldare gli importi eventualmente dovuti all'OPBG in virtù di pregresse attività svolte in suo favore dall'OPBG e ciò prima della sottoscrizione della presente convenzione che, in assenza, non potrà essere formalizzata.

ART. 7 **Aspetti assicurativi**

L'ASL assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l'attività dedotta nel presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa.

L'ASL assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi per infortunio e per responsabilità civile professionale dei Medici dell'OPBG per le attività svolte in virtù del presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa. Assume inoltre a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi inerenti l'utilizzo del mezzo di trasporto privato utilizzato dal personale dell'OPBG per svolgere le attività previste nel presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa.

L'ASL garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) sollevando l'OPBG da qualsiasi onere relativo.

In relazione alle attività oggetto della presente convenzione, pertanto, l'OPBG ed i suoi Medici saranno tenuti indenni e comunque manlevati da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole connessa a pretese di risarcimento di qualunque natura e da chiunque avanzate nei confronti degli stessi in qualunque sede ivi compresa quella giudiziale.

ART. 8 **Durata, rinnovo e recesso**

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione dell'atto.

Dal momento che le attività di Anestesia e Rianimazione sono espletate dal 9 settembre 2021, in continuità con il precedente accordo vigente nel periodo 09/09/2020 - 08/09/2021, le stesse si intendono disciplinate dal presente accordo.

Previa positiva valutazione e autorizzazione procedurale dell'OPBG, la convenzione potrà essere rinnovata, mediante accordo scritto firmato da soggetti muniti di idonei poteri, esclusivamente su espressa volontà delle parti e a seguito di specifica richiesta da effettuare, di norma, almeno due mesi prima della scadenza.

Durante la vigenza del rapporto convenzionale, entrambe le parti stipulanti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da comunicarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima.

In caso di recesso, l'OPBG avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dall'ASL.

Resta altresì inteso che, alla data di cessazione della presente convenzione, saranno fatte salve le attività già espletate dall'OPBG o per le quali l'OPBG medesimo abbia assunto degli impegni e che, di conseguenza, l'ASL si impegna, sin da ora, a corrispondere gli importi.

ART. 9 **Referenti**

L'OPBG indica quali propri Referenti:

- il Responsabile pro-tempore della UOC Anestesia Rianimazione e Camere Operatorie A.R.C.O. Roma, Dott. Sergio Giuseppe Picardo, che coordina la corretta implementazione della Convenzione ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli aspetti specialistici di natura clinico-assistenziale;
- il Responsabile pro-tempore della Gestione L.A.P. e Convenzioni sanitarie, Dott. Stefano Calamelli, che coordina la corretta implementazione della Convenzione ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli ulteriori aspetti di natura amministrativa ed in quest'ambito assicura riscontro della quantità e qualità delle prestazioni oggetto della Convenzione.

L'ASL individua quali propri Referenti:

- la Dott.ssa Simona Carli, Direttore Sanitario Aziendale, a cui competono le attività di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità nonché ogni altro adempimento tecnico-sanitario relativo all'esecuzione della Convenzione;
- il Dott. Alfonso Catracchia che coordinerà gli aspetti di natura amministrativa correlati all'attività svolta, al fine di garantire il corretto presidio su tutti i connessi aspetti.

ART. 10 **Variations**

Le prestazioni non espressamente disciplinate nell'oggetto del presente contratto dovranno essere oggetto di separata pattuizione. Le eventuali integrazioni e/o modifiche dovranno essere espressamente concordate tra le Parti e risultare da atto scritto da parte dei rispettivi rappresentanti legali o procuratori muniti di idonei poteri. Conseguentemente, qualunque prestazione richiesta dall'ASL eccedente i limiti della presente Convenzione o dalla stessa difforme non verrà fornita dall'OPBG, in quanto da ritenersi non prevista dalla stessa e, come tale, non dovuta.

ART. 11 **Registrazione**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 12 **Codice etico**

L'OPBG ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it

L'ASL si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice Etico OPBG e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

L'ASL si impegna, inoltre, a segnalare a OPBG qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i predetti valori, principi e regole di condotta di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale. La segnalazione dovrà essere indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti, utilizzando la mail segnalazioni.codiceetico@opbg.net

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per l'OPBG di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

ART. 13 **Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003 e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

Nell'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dalla presente convenzione, i dati personali trattati si riferiscono ai pazienti della ASL (di seguito "pazienti") e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dalla presente convenzione, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Con riferimento al trattamento di dati personali dei pazienti della ASL effettuato nell'ambito della presente convenzione le Parti si qualificano come Titolari Autonomi del trattamento ciascuno per gli ambiti di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, n. 7 del RGPD.

ART. 14 Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nella impossibilità di raggiungere un accordo, espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e successivi gradi con applicazione delle norme sostanziali e procedurali vigenti in quello Stato, così derogandosi alla giurisdizione del Giudice Italiano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Frosinone, li _____

Azienda Sanitaria Locale Frosinone
Il Direttore Generale
Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro



Roma, li _____

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Il Direttore Sanitario
Massimiliano Raponi

ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

“PER LE FINALITA’ DI CONSULENZE SPECIALISTICHE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E PER ATTIVITA’ AMBULATORIALE CON FORMAZIONE ON THE JOB”

L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro, con sede legale in Frosinone, Via Armando Fabi s.n.c., Codice Fiscale e P. IVA 01886690609, in qualità di **Titolare del Trattamento**,

preso atto che

- l’art. 4, comma 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “RGPD” o “Regolamento”) definisce «Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
- l’art. 4, comma 1, n. 8 del RGPD definisce «Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

NOMINA

Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 (C81) del Regolamento UE 2016/679, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (di seguito anche “Ospedale” o “OPBG”) – I.R.C.C.S., Istituzione della Santa Sede in persona del Dott. Massimiliano Raponi, nella sua qualità di Direttore Sanitario dell’Ospedale, con sede in Roma, Piazza S. Onofrio 4, zona extraterritoriale di cui all’art. 15 del Trattato del Laterano dell’11.02.1929, Codice Fiscale 80403930581, (di seguito denominato “Responsabile”).

In particolare il Responsabile del trattamento è tenuto a:

ASL FROSINONE
Via A. Fabi, snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
P.Iva 01886690609

UFFICIO AZIENDALE PRIVACY

Responsabile DPO Dott. Carlo Baldesi

Via A. Fabi, snc – 03100 FROSINONE
Tel. 0775 2072604



- 1) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente attenendosi alle prescrizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e alle altre disposizioni (nazionali, regionali e regolamentari) in materia di protezione dei dati personali comprese quelle che disciplinano alcune peculiari categorie di dati; in particolare il Responsabile potrà trattare i dati strettamente necessari per l'esecuzione del contratto e unicamente per le finalità da esso derivanti senza comunicarli ad altri o diffonderli;
- 2) tenere un registro dei trattamenti, con i contenuti di cui all'art. 30, comma 2, del Regolamento UE;
- 3) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano state nominate per iscritto, con inserimento nell'atto di nomina di specifica clausola che obblighi la persona autorizzata al rispetto della riservatezza dei dati trattati; il Responsabile sarà, altresì, tenuto a trasmettere le suddette nomine al titolare e a fornire alle persone autorizzate le istruzioni necessarie al corretto trattamento dei dati;
- 4) adottare tutte le misure di sicurezza necessarie al trattamento avuto riguardo alla prestazione che il Responsabile è chiamato a rendere sulla base del contratto sottoscritto; in particolare il Responsabile sarà tenuto a rispettare le misure organizzative e tecniche adottate dal Titolare relativamente al trattamento affidato;
- 5) individuare e nominare altro responsabile ("sub-responsabili") per l'esecuzione delle specifiche attività di trattamento effettuate per conto del Titolare sulla base del contratto e con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale;
- 6) assistere il Titolare nel soddisfare le richieste dell'interessato in relazione all'esercizio dei suoi diritti riferibili al trattamento dei dati oggetto del contratto, provvedendovi anche direttamente, previa acquisizione di autorizzazione scritta del Titolare e previa consultazione con il Titolare medesimo;
- 7) in caso di violazione di dati personali informare il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo della violazione al fine di consentire al Titolare, qualora ne ricorrano i presupposti, di procedere alla notificazione all'autorità di controllo nel termine stabilito (entro 72 ore dalla conoscenza della violazione) e/o all'interessato;



- 8) assistere il Titolare nell'attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e nell'attività di consultazione preventiva con l'autorità di controllo se necessarie per il trattamento di dati personali affidato con il contratto;
- 9) mettere a disposizione, qualora richiesto, del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto e dal Regolamento UE 2016/679;
- 10) procedere dietro espressa richiesta del Titolare alla cancellazione e/o restituzione dei dati personali trattati al termine della prestazione dei servizi relativa al trattamento effettuato.

Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento della convenzione /contratto.

Roma, li _____

Azienda Sanitaria Locale Frosinone

(Titolare del trattamento)

Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro

D'ALESSANDRO PIERPAOLA
2021.11.30 10:44:40

D'ALESSANDRO PIERPAOLA
0111
28.44 D'ALESSANDRO
28.44 D'ALESSANDRO
RSA/2018 838

Per accettazione

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

(Responsabile del trattamento)

Dott. Massimiliano Raponi

convenzionale, individuando quali nuove Attività Ambulatoriali con Formazione on the job le specialità di: Urologia, Ortopedia e Cardiologia;

DATO ATTO CHE, alla luce dei nuovi accordi intervenuti fra le parti contraenti si rende doverosa ed opportuna la rettifica del provvedimento deliberativo n. 750 del 03/11/2021;

RITENUTO, quindi assolutamente necessario ed inderogabile, garantire l'esecuzione di prestazioni specialistiche, così come sopra dettagliate e secondo le modalità che seguono:

- prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione n. 4 accessi mensili di 12 ore ciascuno - € 60,00/ora Turno notturno: mediamente un turno al mese 480,00/turno;
- prestazioni specialistiche pediatriche: n. 1 accesso mensile per ognuna delle discipline pediatriche che seguono: Ortopedia, Urologia e Cardiologia di 8 ore ciascuno - € 60,00/ora;
- rimborso per le spese di viaggio: € 100,00 quale rimborso spese di viaggio A/R OPBG -P.O. Cassino (comprensivo di pedaggio autostradale), € 87,00 quale rimborso spese di viaggio A/R OPBG -P.O. Sora (comprensivo di pedaggio autostradale) , Euro 80,00 quale rimborso spese di viaggio A/R OPBG - PO Frosinone (comprensivo di pedaggio autostradale), come già riconosciuto in forza della Convenzione già stipulata e degli accordi intercorsi tra le parti per le destinazioni di Sora e Cassino;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 prevede l'esenzione dell'Iva per le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza"

QUANTIFICATO quindi in € 58.000,00 l'onere derivante dal presente provvedimento per un periodo di 12 mesi.

Visto l'art. 97 della Costituzione Italiana;

Visti:

Il Regolamento (UE) del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;

Il D.P.R. n. 184/2006;

Visti, altresì:

Il D. Lgs. n. 33/2013;

La Legge n. 190/2016;

L'art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016;

L'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Ritenuto di dover pubblicare sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento;

Accertata la regolarità giuridico - amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

PROPONE

1. Di modificare la delibera n. 750 del 03.11.2021 secondo le modalità che seguono:
 - confermare quanto disposto nella predetta deliberazione per quanto attiene alle prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione e
 - modificare il piano delle prestazioni specialistiche pediatriche, prevedendo n. 1 accesso mensile per le discipline pediatriche di Ortopedia, Urologia e Cardiologia che, unitamente all'atto di nomina del Responsabile del Trattamento, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1)
2. di quantificare, all'esito delle rettifiche apportate, un costo massimo per l'intera durata della convenzione (anni uno) pari ad € 58.000,00 da imputare al conto economico n. 502011502 "Consulenze e prestazioni socio sanitarie da terzi" della contabilità economico patrimoniale degli esercizi di competenza;
3. di individuare, per la presente convenzione, referenti per l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù il Responsabile pro-tempore della UOC Anestesia Rianimazione e Camere Operatorie A.R.C.O. Roma, Dott. Sergio Giuseppe Picardo, che coordina la corretta implementazione della Convenzione ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli aspetti specialistici di natura clinico-assistenziale ed il Responsabile pro-tempore della Gestione L.A.P. e Convenzioni sanitarie, Dott. Stefano Calamelli, che coordina la corretta implementazione della Convenzione ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli ulteriori aspetti di natura amministrativa ed in quest'ambito assicura

riscontro della quantità e qualità delle prestazioni oggetto della Convenzione, mentre referente per l'ASI di Frosinone è individuato il Direttore Uoc Anestesia e Rianimazione P.O Frosinone/Alatri Dott. Fabrizio Apponi per le prestazioni di anestesia e rianimazione e il Dott. Luigi Di Ruzza, Responsabile del Percorso Pediatrico e Materno Infantile per la collaborazione e formazione on the job con Medici specialisti nelle discipline pediatriche indicate in Convenzione;

4. di prendere atto che la presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione per una durata di mesi dodici e potrà essere rinnovata dietro accordo scritto tra le parti, notificato entro sessanta giorni dalla scadenza;
5. di trasmettere il presente atto all'IRCSS Bambino Gesù di Roma, alle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri, al Direttore UOC Anestesia e Rianimazione PO Frosinone Alatri, al Responsabile Percorso Pediatrico e Materno Infantile, alla UOC Economia e Finanza, Co. An., alla UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Territoriale e Centrale di Liquidazione;
6. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1, c. 32, della Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, circa la trasparenza della P.A., il presente provvedimento e le informazioni previste dalla citata normativa, verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, all'esito dell'adozione del presente atto deliberativo;

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il Dirigente Amministrativo Affari Generali
Dott.ssa Paola Tigani

IL DIRETTORE GENERALE



- Vista la relazione-proposta motivata che precede;
- Visti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- Visto il Parere del Funzionario addetto al controllo del budget;
- Visto il parere del Responsabile del Procedimento attestante che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico;

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata rendendola disposta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro)



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

Deliberazione n. 828 del 01/12/2021

la deliberazione è pubblicata sull'Albo Pretorio On Line in data 02/12/2021

È stata inviata al Collegio Sindacale in data 02/12/2021

È esecutiva della data di adozione.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Tigani



TIGANI PAOLA
2021.12.01 12:21:00
CN=TIGANI PAOLA
C=IT
2.5.4.4=TIGANI
2.5.4.42=PAOLA